

Regolamento per la Doppia Carriera

(emanato con D.R. n. 630 – 2015, prot. n. 13680 – I/3 del 29.05.2015)

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Art. 1 - Finalità

L'Università degli Studi di Foggia, di concerto con il Centro Universitario Sportivo di Foggia, al fine di perseguire la finalità di diffusione della cultura dello sport nell'ambito della più generale promozione dello sviluppo della persona, nel rispetto dei principi dettati dall'art. 2 Cost. ed in conformità a quanto disposto dalla Carta Europea dello Sport e dalle Linee guida europee sulla doppia carriera, adottate a Bruxelles il 16 novembre 2012, prevede per ciascun anno accademico che atleti, allenatori e arbitri d'interesse internazionale vengano ammessi al Programma "Doppia Carriera".

Art. 2 – Ammissione al Programma

La domanda di inserimento al Programma è presentata alla Commissione valutatrice (art. 6) che concede l'ammissione previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

Art. 3 – Requisiti di accesso al Programma

Possono presentare domanda di ammissione al Programma:

- i campioni olimpici, paraolimpici, assoluti o di categoria (italiani, europei o mondiali) nelle discipline olimpiche e/o paraolimpiche invernali ed estive che risultano iscritti o che si iscrivano ad uno dei corsi di studio dell'Università degli Studi di Foggia nell'anno successivo al conseguimento del titolo sportivo;
- gli atleti, gli allenatori e gli arbitri convocati dalla Federazione di appartenenza per rappresentare l'Italia nelle discipline olimpiche e/o paraolimpiche invernali ed estive e che risultano iscritti o che si iscrivano ad uno dei corsi di studio dell'Università degli Studi di Foggia nell'anno successivo alla convocazione.

L'inserimento nel Programma ha durata triennale.

Al momento dell'ammissione al Programma, la Commissione valutatrice rilascerà apposita dichiarazione attestante la qualifica di Studente in Doppia Carriera.

Art. 4 - Contenuti del Programma

Dal momento dell'ammissione al Programma e per tutta la sua durata, lo studente avrà diritto a:

- iscriversi in regime di tempo parziale secondo le modalità definite dal Regolamento tasse e contributi di Ateneo;
- chiedere l'esonero dalle tasse universitarie (art. 5);
- chiedere l'assegnazione di un tutor;
- presentare in seduta di esame l'attestazione della Commissione valutatrice comprovante la qualifica di Studente in Doppia Carriera;
- concordare con il docente una diversa data d'esame qualora quella già fissata nel calendario accademico coincida o rientri nei cinque giorni precedenti o successivi alla data di una competizione internazionale cui lo studente è stato convocato a partecipare, così come attestato dalla federazione di appartenenza o dal CONI provinciale. La richiesta di spostamento della data d'esame dovrà essere concordata con il docente entro 30 giorni dalla data medesima, ovvero entro 10 giorni nel caso in cui la data d'esame venga pubblicata in un termine inferiore, e dovrà essere

comunicata tempestivamente al Direttore o al Responsabile del corso di studio, nonché alla segreteria studenti. L'esame sarà verbalizzato dal docente nelle forme ordinarie;

- ottenere l'assegnazione in seduta di laurea di punti sportivi curriculari:
 - n. 1 punto per i vincitori di medaglia di bronzo in competizioni internazionali;
 - n. 2 punti per i vincitori di medaglia d'argento in competizioni internazionali;
 - n. 3 punti per i vincitori di medaglia d'oro in competizioni internazionali;

I punti assegnati in seduta di laurea rientrano nell'ambito di quelli massimi già previsti dai regolamenti di ciascun Corso di Studi.

- chiedere il riconoscimento di crediti formativi da parte dei Dipartimenti per l'attività prestata a valere sulle attività di cui al DM 270/04, art 10, c. 5, lett. d), laddove presenti nei regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

Art. 5 – Esonero dalle tasse universitarie

Previo verifica delle disponibilità di bilancio, l'Università degli Studi di Foggia prevede, per ogni anno finanziario, 3 esoneri dalle tasse universitarie per meriti sportivi.

Possono usufruire dell'esonero solo gli atleti e solo se ammessi al Programma, in seguito ad apposita procedura valutativa.

La Commissione (art. 6) valuterà l'esame delle istanze presentate attribuendo ad ognuna di esse un punteggio che tenga comparativamente conto dei seguenti criteri:

- rendimento universitario (o scolastico);
- valore sportivo del titolo;
- curriculum sportivo dell'atleta.

Sulla scorta di tali parametri, la Commissione valutatrice formerà apposita graduatoria degli atleti. A parità di punteggio prevarrà l'atleta con il minor valore dell'indicatore ISEE. In caso di ulteriore parità, prevarrà l'atleta più giovane.

L'atleta ammesso a godere dell'esenzione dovrà, per tutto il periodo di godimento del beneficio, riportare il logo e la denominazione dell'Università degli Studi di Foggia sulle attrezzature, divise ed equipaggiamenti sportivi vari, utilizzati in occasione di manifestazioni, gare ed eventi sportivi cui prende parte, salvo il decadimento dal beneficio.

Art. 6 – Commissione valutatrice

La Commissione valutatrice sarà composta dai seguenti membri:

- Rettore o delegato del Rettore alle Attività sportive;
- delegato del Rettore alla didattica o suo delegato;
- presidente del CUS Foggia o suo delegato;
- presidente del Consiglio degli Studenti o suo delegato.

Art. 7 – Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, regionali e universitarie previste in materia.

In prima applicazione, il presente regolamento ha attuazione a far data dall'anno accademico 2015/2016.

Il presente Regolamento sarà pubblicato mediante affissione all'albo ufficiale di Ateneo e con le modalità previste dal Regolamento d'Ateneo.